

Firenze, lì 18 ottobre 2018

- Al Presidente della Giunta regionale
- All'Assessore all'Ambiente e difesa del suolo
- Al responsabile della Direzione Difesa del suolo e protezione civile
- Alla responsabile della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali

Class. 2.14.2

Seduta del 17 ottobre 2018

Proposta di regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, in attuazione dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.e i.
“Deliberazione della Giunta regionale n. 1028, adottata il 18 Settembre 2018.

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario	contrario con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO		X	☐	☐	☐
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	☐				

All'unanimità

A maggioranza

X

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)

☐

NOTE: 1 astenuto

D'ordine del Presidente
Maria Pia Perrino

Proposta di regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, in attuazione dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.e i. *“Deliberazione della Giunta regionale n. 1028, adottata il 18 Settembre 2018.*

Proponente: Giunta regionale – Assessore Fratoni

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 17 ottobre 2018

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che :

- la proposta di regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, della l.r. 79/2012;
- nel rispetto della legge regionale e delle norme statutarie dei consorzi, il provvedimento in esame stabilisce gli indirizzi per l'esercizio del diritto di voto e per lo svolgimento delle operazioni elettorali, finalizzate all'elezione dei componenti dell'assemblea consortile, dettando modalità e tempistiche operative;

Dato atto, in particolare, che:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, della l.r. 79/2012, è disposto che il consorzio informi, con le modalità ritenute più idonee, gli aventi diritto al voto circa la data di svolgimento delle elezioni con l'indicazione delle sedi dei seggi ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto;
- è prevista la costituzione di un ufficio elettorale temporaneo per la gestione di tutte le operazioni elettorali;
- sono definite le modalità: di formazione delle liste elettorali; di presentazione delle liste di candidati; di consegna e accettazione delle candidature e di assegnazione dei seggi;
- sono dettagliati i titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto di voto sia nel caso in cui voti il diretto interessato sia nel caso che il diritto di voto sia esercitato da legali rappresentanti; vengono inoltre specificate le modalità per l'espressione delle preferenze;
- è definita l'elezione dell'ufficio di presidenza del consorzio;
- è stabilito che i cinque anni di durata in carica degli organi consortili previsti dalla l.r. 79/2012 decorrono dall'insediamento dei membri eletti nella prima seduta della nuova assemblea consortile;
- sono disciplinate l'eventuale decadenza, le dimissioni e la cessazione delle cariche dei membri dell'assemblea consortile;
- in fase di prima applicazione si prevede che ai membri dell'assemblea, in carica all'entrata in vigore del regolamento, non si applichi la disposizione relativa alla cessione delle funzioni al 31 dicembre del quinto anno;

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito alla “proposta di regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, in attuazione dell'articolo 11 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.e i.”, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 1028 del 18 settembre 2018, **con la raccomandazione** che siano modificati i commi 2 e 3 dell’articolo 19, ripristinando, all’interno di ogni sezione elettorale, il preesistente rapporto tra seggi assegnati alla lista che consegue il maggior numero di voti (quattro su cinque) e i seggi attribuiti alla lista che ottiene un numero di voti immediatamente inferiore (uno su cinque).